

STATUTO

LABRONICA CORSE CAVALLI SRL

Forma giuridica: SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: LIVORNO LI VIA DEI PENSIERI 46

Codice fiscale: 00164220493

Numero Rea: LI - 49845

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-06-2010 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" DEL REP. 46897/28752

Labronica Corse Cavalli S.r.l.

STATUTO

Art. 1

E' costituita una Società a Responsabilità Limitata con la denominazione "LABRONICA CORSE CAVALLI" Società a Responsabilità Limitata.

Art. 2

La Società ha per oggetto:

- 1) la promozione dello sport ippico in Livorno, l'organizzazione delle corse dei cavalli nell'ippodromo comunale e la gestione di tutti i servizi necessari per lo sviluppo dell'attività ippica, anche quale fattore di sviluppo turistico della città di Livorno nell'ambito delle normative e dei regolamenti, anche tecnici, che disciplinano lo svolgimento delle corse dei cavalli e la raccolta delle scommesse;
- 2) gestione - compresa la ordinaria e straordinaria manutenzione - dell'ippodromo comunale "F. Caprilli", delle aree, delle strutture e degli impianti ad esso connessi ed adiacenti, nonché delle attività di servizio complementari ed accessorie a quella ippica.

Art. 3

La sede sociale è in Livorno. Il domicilio legale dei Soci è quello risultante dal Libro aggiornato dei Soci.

Art. 4

La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata o ridotta con deliberazione assembleare. I Soci hanno i soli diritti di recesso che per legge non sia possibile escludere.

Art 5

La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

Art. 6

Il Capitale Sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) diviso in quote multiple di Euro 1,00 (uno/00) ognuna. Potrà essere aumentato in una o più volte con deliberazione assembleare, riservato ai Soci il diritto di opzione per il capitale in aumento. I versamenti delle quote sociali sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che riterrà più opportuno.

Allo scopo di mantenere invariato l'assetto organizzativo della società ed ai sensi dell'art. 2469 cod.civ, le quote sociali non sono trasferibili salvo il gradimento dell'altro socio.

Art. 7

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dei presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

Art. 8

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta.

Essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede Sociale, od anche altrove, in Livorno, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione. Tale avviso dovrà essere inviato

a tutti i soci per raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso potrà essere fissata la eventuale seconda convocazione da tenersi a distanza non inferiore ad un giorno dalla prima. Anche in mancanza di formale convocazione è ritenuta legalmente costituita l'Assemblea totalitaria alla quale intervenga tutto il Capitale Sociale, il Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci. L'assemblea deve essere convocata anche quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del Capitale Sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 9

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Libro aggiornato dei Soci. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da altre persone, purché non amministratori, sindaci o dipendenti della Società. Il Presidente dell'Assemblea, deve constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Art. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza, dal Vice Presidente, oppure da un membro designato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, ed in difetto da un Socio eletto dall'Assemblea presieduta, per l'occasione dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, anche tra i non Soci. L'Assemblea, nei casi in cui lo ritenga opportuno, può nominare anche due scrutatori tra i Soci. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale viene chiamato un Notaio.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, per quanto attiene alla convocazione, alla costituzione ed alle deliberazioni dell'Assemblea si fa riferimento alle norme di Legge. Le nomine delle cariche sociali, ove non avvengano per acclamazione unanime, si fanno a scheda segreta.

Art. 12

La Società sarà amministrata a scelta dell'Assemblea:

- da un Consiglio di Amministrazione;
- da un Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione, se eletto, sarà composto da non meno di 3 e non più di 7 membri.

I Consiglieri possono essere anche non Soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 13

Qualora per dimissioni o per altre cause venissero a mancare la metà dei consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e dovrà convocarsi entro e non oltre 30 giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio di Amministrazione.

Art. 14

L'Assemblea elegge il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il primo nei casi di assenza o impedimento. Sia il Presidente che il Vice Presidente sono rieleggibili. Il Consiglio nomina un Segretario il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Art. 15

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri. Le convocazioni saranno fatte dal Presidente, normalmente nella sede sociale oppure eccezionalmente in altro luogo, purché in Livorno, indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 16

La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente con lettera raccomandata almeno 5 giorni liberi prima della seduta e nei casi di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun consigliere.

Art. 17

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed in caso di parità è preponderante il voto di chi presiede il Consiglio.

Art. 18

Ai membri del Consiglio spetta una indennità, indicata dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente Statuto in modo tassativo riservati all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio ha pertanto facoltà di provvedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari, assumere obbligazioni anche cambiarie e compiere qualsiasi operazione presso istituti di Credito per il raggiungimento degli scopi su indicati, stipulare contratti di concessione per gli impianti all'interno dell'ippodromo, determinare l'assunzione del personale della Società definendo qualifiche e compensi. Per il raggiungimento degli scopi della Società il Consiglio può nominare un Comitato esecutivo determinandone i poteri.

L'Amministratore Unico, se eletto, disporrà dei poteri che l'Assemblea determinerà al momento della elezione, potrà essere anche non Socio e durerà in carica per tre anni, potendo essere rieletto.

Art. 20

La firma sociale e la rappresentanza della Società in giudizio sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. Il Consiglio potrà anche delegare l'uso della firma sociale con quelle limitazioni che crederà opportune ad uno o più amministratori ovvero al Direttore, nominare avvocati o procuratori per iniziare procedimenti o resistere in giudizio, nonché affidare incarichi speciali ai propri membri od a terzi assegnando o liquidando ad essi quale corrispettivo, emolumenti o notule.

L'Amministratore Unico, se eletto, avrà gli stessi poteri previsti dal primo comma per il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Essi restano in carica per un triennio. All'atto della loro nomina l'assemblea determinerà la loro retribuzione annuale.

Art. 22

L'esercizio sociale si chiude con il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge provvede alla compilazione del Bilancio.

Art. 23

Sugli utili netti, risultanti dal Bilancio, viene dedotto il 5% da assegnare alla Riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale. Il residuo viene ripartito nelle percentuali che saranno stabilite dall'Assemblea.

Art. 24

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, allo scioglimento della Società le norme per la liquidazione saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Art. 25

L'autorità giudiziaria della sede Sociale è la sola competente a conoscere delle contestazioni e di qualsiasi lite sia tra la Società ed i suoi componenti, sia per tutto ciò che si riferisce alla sua attività, salvo quanto previsto dal successivo articolo 26.

Art. 26

Tutte le controversie sorte tra i Soci oppure tra i Soci e la Società, gli Amministratori, i Liquidatori o i Sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto Sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Livorno, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia di Livorno, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 27

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

f.to Ghezzi Andrea

f.to Dr.ssa Marta Cavallini Notaio